

Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11)

Sintesi schematica del raffronto tra diritto vigente e modifiche proposte nel progetto di ordinanza

Diritto vigente (ONC; RS 741.11)	Progetto di ordinanza
<p>Art. 65 cpv. 6 nota a piè di pagina 242</p> <p>⁶ In caso di autotreni dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l'alimentazione può essere superata la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera f e all'articolo 9 capoverso 1 LCStr, purché non ne derivi una maggiore capacità di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all'articolo 65a.²³⁷</p> <p>²⁴² Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 13).</p>	<p>Art. 65 cpv. 6 nota a piè di pagina</p> <p>²⁴² Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 13).</p>
<p>Art. 67 cpv. 1^{quater} nota a piè di pagina 259</p> <p>^{1quater} Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettera a a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al capoverso 1 e all'articolo 9 capoverso 1 LCStr.²⁵⁹</p> <p>²⁵⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 13).</p>	<p>Art. 67 cpv. 1^{quater} nota a piè di pagina</p> <p>^{1quater} Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettera a a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al capoverso 1 e all'articolo 9 capoverso 1 LCStr.²⁵⁹</p> <p>²⁵⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 13).</p>
<p>Art. 78 cpv. 2</p> <p>² Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none">trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta;trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale;utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni;trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale;trasporto di carri ferroviari carichi mediante carrelli stradali entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone;trasporto di merci indivisibili e utilizzo di veicoli eccezionali nel quadro dei limiti stabiliti dall'articolo 79 capoverso 2 lettera a.	<p>Art. 78 cpv. 2 lett. g (nuova)</p> <p>² Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none">trasporto di merci indivisibili e guida di veicoli eccezionali esclusivamente su strade nazionali.

<p>Art. 79 cpv. 3 e 5</p> <p>³ Nel caso dei permessi unici, il peso effettivo di cui al capoverso 2 lettera a può arrivare fino a 50 t se il transito attraverso i Cantoni interessati dalle tratte extracantonali viene effettuato esclusivamente in autostrada.</p> <p>⁵ Se le dimensioni e il peso legali secondo il capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere le strade nazionali può essere rilasciato solo previo assenso dell'USTRA.</p>	<p>Art. 79 cpv. 3 e 5</p> <p>³ <i>Abrogato</i></p> <p>⁵ Se le dimensioni e i pesi di cui al capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere parti costitutive delle strade nazionali ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 7 novembre 2007³³⁷ sulle strade nazionali (OSN) può essere rilasciato solo previa approvazione dell'USTRA. Questa non è richiesta per tratti e opere infrastrutturali già transitabili in virtù di un'autorizzazione generale dell'USTRA. L'USTRA tiene un elenco dei tratti e delle opere autorizzati e informa i Cantoni degli aggiornamenti apportati a tale elenco.</p>
<p>Art. 91a cpv. 1</p> <p>¹ Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i veicoli adibiti al trasporto di persone; b. i veicoli agricoli e forestali; c. i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione; d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall'esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe; e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli (art. 86–90) durante le ore di divieto di circolare; f. i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera SA e dalle società del gruppo Posta secondo l'articolo 1 lettera e dell'ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) nell'ambito dell'obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010 sulle poste); g. i trasporti di derrate alimentari (art. 4 della legge del 24 giugno 2014 sulle derrate alimentari, LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni; h. i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione; i. i trasporti di fiori recisi; j. i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d'attualità; k. i veicoli cingolati impiegati per la preparazione delle piste da sci; l. i veicoli il cui interno è adibito a locale appositamente attrezzato per donazioni di sangue; m. gli autoveicoli pesanti con un peso totale di al massimo 4250 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e il peso superiore a 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero; 	<p>Art. 91a cpv. 1 lett. d, h, i, k^{bis} e o (nuova)</p> <p>¹ Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia, dalle autorità doganali e dall'esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe; h. i trasporti di animali vivi; i. i trasporti di merci deperibili che devono essere consumate, lavorate o immagazzinate entro un giorno; k^{bis}. gli spostamenti con veicoli cingolati di peso complessivo fino a 3,5 t per il rifornimento di località senza strade praticabili;

<p>n. gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) di al massimo 5750 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e il peso superiore a 5000 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.</p>	<p>o. gli spostamenti legati alla costruzione e manutenzione di strade, ferrovie, impianti di telecomunicazione, all'approvvigionamento energetico e idrico, nonché alla manutenzione degli spazi pubblici.</p>
<p>Art. 92 cpv. 1 e 2</p> <p>¹ Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.</p> <p>² I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per il trasporto di invii postali da parte di subappaltatori secondo l'articolo 1 lettera b OPO nell'ambito dell'obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali; a^{bis}. per il trasporto di invii postali da parte di fornitori secondo gli articoli 3 capoverso 1 e 8 capoverso 1 OPO oppure di subappaltatori secondo l'articolo 1 lettera b OPO, in quanto tale trasporto sia incluso nell'offerta del servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010 sulle poste); b. per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d'orchestra, scenari di teatro e simili; c. per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di telecomunicazione; d. per spostamenti di veicoli eccezionali e trasporti speciali che ostacolano la circolazione; e. in caso di viaggi per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande. 	<p>Art. 92 cpv. 1 e 2 lett. c</p> <p>¹ Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta.</p> <p>^{1bis} Il viaggio può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi è necessario un permesso. Questo è rilasciato se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1.</p> <p>² I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>c. Abrogata</i></p>
<p>Art. 94 Manifestazioni vietate, eccezioni</p> <p>¹ Sono sottoposte al divieto di effettuare gare di velocità con veicoli a motore su circuito alla presenza di pubblico tutte le siffatte gare in cui la stessa tratta è percorsa più volte senza interruzione.</p> <p>² Sono, inoltre, vietate le manifestazioni, il cui regolamento permette ai concorrenti di eliminare gli avversari danneggiando il loro veicolo (corse di stock-car e simili), e le gare d'inseguimento degli aerostati con classificazione in base al tempo impiegato.</p> <p>³ L'autorità cantonale può, tuttavia, permettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gare di velocità con motoveicoli su prato; b. gare di abilità su terreno accidentato; c. gare di velocità con veicoli eccezionali di cilindrata massima di 250 cm³; d. slalom automobilistici; 	<p>Art. 94 (abrogato) Art. 94 Abrogato</p>

e. gare di velocità nell'ambito dei campionati di formula E.	
<p>Art. 95 cpv. 5</p> <p>⁵ Per le gare nell'ambito dei campionati di formula E l'autorità cantonale definisce nell'autorizzazione una velocità massima adeguata al circuito e ai veicoli. L'autorità cantonale garantisce il controllo e il rispetto della velocità massima.</p>	<p>Art. 95 cpv. 5</p> <p>⁵ L'USTRA può emanare istruzioni esecutive.</p>

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per veicoli stradali (OETV; RS 741.41)

Diritto vigente (OETV; RS 741.41)	Progetto di ordinanza
<p>Art. 95 1^{ter} nota a piè di pagina 453</p> <p>^{1ter} Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere h e i a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e, nel caso dei veicoli a emissioni zero, al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al capoverso 1 e all'articolo 9 capoverso 1 LCStr.⁴⁵³</p> <p>⁴⁵³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 14).</p>	<p>Art. 95 cpv. 1^{ter} nota a piè di pagina</p> <p>^{1ter} Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere h e i a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e, nel caso dei veicoli a emissioni zero, al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al capoverso 1 e all'articolo 9 capoverso 1 LCStr.</p> <p>⁴⁵³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 13).</p>